


Quegli occhi indiscreti in condominio

Fra il diritto alla riservatezza e il desiderio di maggiore sicurezza prevale il primo, almeno nel condominio. Per questa ragione il Tribunale di una città del Nord Italia ha ordinato a un condomino, che aveva installato di sua iniziativa alcune videocamere negli spazi comuni, di rimuoverle. Il condomino si è difeso sostenendo che **il suo scopo non era quello di spiare i movimenti degli altri abitanti del palazzo, quanto quello di prevenire i furti** nella sua abitazione nella quale, più di una volta, i ladri avevano tentato di entrare. Per questo motivo egli aveva predisposto, a proprie spese, alcune telecamere nell'ingresso e sulle scale suscitando però il malcontento degli altri proprietari i quali non volevano essere ripresi ogni volta che entravano o uscivano di casa. Il Tribunale ha accolto le ragioni di questi ultimi sottolineando che, il fatto di vivere in un edificio condominiale, non può comportare una compressione del diritto alla riservatezza, tanto più che le telecamere finivano col riprendere anche spazi di proprietà esclusiva di alcuni condomini. Di particolare interesse è il passaggio della decisione nel quale si chiarisce che **neppure la maggioranza dell'assemblea potrebbe imporre al singolo di rinunciare alla sua riservatezza** dal momento che «il condominio non ha alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona». Secondo l'ordinanza, dunque, l'installazione delle telecamere negli spazi comuni è possibile solo con l'unanimità dei consensi. Va segnalato, però, che secondo altra sentenza, l'assemblea condominiale non è, in nessun caso, legittimata a deliberare l'installazione di un impianto di videosorveglianza «in quanto lo scopo della tutela dell'incolumità delle persone e delle cose dei condomini esula dalle attribuzioni dell'organo assembleare; ciò perché l'installazione della videosorveglianza non è finalizzata a servire i beni in comunione».

CLAUDIA BALZARINI



LA CONDOTTA TENUTA DAL CONDOMINO, SE È ILLECITA SOTTO IL PROFILO CIVILE – CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI RIMUOVERE A SUE SPESE L'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA – NON INTEGRA, PERÒ, IL REATO DI INTERFERENZA ILLECITA NELLA SFERA PRIVATA (ART. 615 BIS DEL CODICE PENALE). LA NORMA PENALE TUTELA, INFATTI, LA VITA PRIVATA CHE SI SVOLGE NEL DOMICILIO MENTRE IL GIUDICE CIVILE, CON LA SUA DECISIONE, HA INTESO TUTELARE LA RISERVATEZZA AL DI FUORI DELLE PARETI DOMESTICHE.